OR!GINALE



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Giovanni Perini Giudice dr. Alberto Panu

Giudice dr. Francesco Pallini relatore

All'esito di Camera di Consiglio del 1.04.2022, senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi deli'art. 23 bis L. 176/2020 (si richiama il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7), non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge, ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) XXXX - nato in

- difeso dall'avv. di fiducia Lorenzo Borghesi del foro di Lucca con studio in Viale Marconi 415 Lucca

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5), 624, 625 c. l n. 2) e 7) e c. 2 c.p., perché, profittando del tempo di notte e del luogo isolato, al fine di trarne profitto, si impossessava, introducendosi nel!'autovettura dopo aver frantumato il vetro deflettore del!'autovettura Opel Corsa tg.

DY497XX di proprietà di ---- - con violenza sulle cose

M

	2	
N°	ICi/ 3>	Reg.Sen

N° 2022/000162 Reg.Gen. App

No 2018/002635 N.R.

SENTENZA

In data 1.04.2022

N°.....Camp.Pen

Il Cancelliere

lì,....trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

lì,....Fatte schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

consistita nel colpire e mandare in frantumi tale vetro del!'auto di cui sopra, bene esposto per consuetudine alla pubblica fede in quanto parcheggiata chiusa a chiave sulla pubblica via e quindi nel forzare rendendo inservibile lo sportellino portadocumenti del cruscotto - di $100 \in detenuti$ nel portafoglio lasciato in auto, denaro dentro questa allocato di proprietà di Samir El Bordau, così sottraendo tale bene al legittimo detentore.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Viareggio!'11.1.2018 ore 1.00 circa.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di Lucca in data 20.04.2021

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede accoglimento parziale dei motivi di appello con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente ai punti relativi alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della minorata difesa e della esposizione alla pubblica fede, con rideterminazione della pena principale.

Il Difensore dell'imputato chiede l'accoglimento dei motivi d'appello





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. II Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in data 20.04.2021, con la sentenza, emessa all'esito di giudizio ordinario, impugnata dall'imputato, ha dichiarato l'imputato XXX responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva contestate, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa oltre

All'imputato come da imputazione è contestato il reato di cui agli artt. 61 n. 5), 624, 625 c. ■ n. 2) e 7) e c. 2 c.p., perché, profittando del tempo di notte e del luogo isolato, al fine di trarne profitto, si impossessava, introducendosi nell'autovettura dopo aver frantumato il vetro deflettore dell'autovettura Opel Corsa tg. ----- di proprietà di ------ con violenza sulle cose consistita nel colpire e mandare in frantumi tale vetro dell'auto di cui sopra, bene esposto per consuetudine alla pubblica fede in quanto parcheggiata chiusa a chiave sulla pubblica via e quindi nel forzare rendendo inservibile lo sportellino portadocumenti del cruscotto – di 100 € detenuti nel portafoglio lasciato in auto, denaro dentro questa allocato di proprietà di Samir El Bordau, così sottraendo tale bene al legittimo detentore, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale, in Viareggio 1'11.1.2018 ore 1.00 circa.

Come da sentenza appellata, a cui si rinvia, veniva evidenziato quanto segue.

Come rilevato dal Tribunale sulla scorta delle deposizioni testimoniali in atti, nella notte dell'I1.1.2018 ---- - di rientro da una breve passeggiata, unitamente all'amico Lucchesi Gabriele, presso la propria autovettura Opel Corsa tg. ---- (che aveva regolarmente parcheggiato poco prima sul lungomare di Viareggio, chiusa a chiave) poteva notare la portiera aperta ed un uomo che si trovava all'interno della stessa; al suo veloce avvicinarsi l'uomo si allontanava precipitosamente; la P.O. poteva tuttavia individuare il soggetto, che conosceva peraltro di vista in quanto suo connazionale, e verificava poi che il predetto al fine di introdursi nella vettura aveva rotto il vetro deflettore ed il vano portaoggetti, poi impossessandosi della somma di cento euro che si trovava in un portafogli nel cruscotto, nonché di un giubbotto posizionato sul sedile posteriore; la P.O. riusciva a risalire all'identità del soggetto (altresì acquisendo una foto dal profilo facebook che consegnava alla p.g.) e si recava il giorno successivo a sporgere formale denuncia; indicava peraltro con certezza, sia in sede di indagini sia in sede dibattimentale, l'autore del fatto nella effigie n. 5 del fascicolo fotografico predisposto dalla p.g. ed acquisito in atti (effigie effettivamente corrispondente all'odierno imputato).

Le dichiarazioni della P.O. venivano pienamente confortate sia da quelle del teste L. G. (che confermava di aver notato, mentre facevano rientro presso la vettura dell'E.B., un soggetto che ne rompeva il vetro deflettore e si impossessava di beni ivi custoditi), sia dalla deposizione del teste di p.g. che aveva potuto riscontrare i danni alla vettura (l'avvenuta



rottura del vetro deflettore dello sportello posteriore destro e i danni al vano portaoggetti) ed aveva ricevuto in sede di denuncia le foto che la P.O. aveva tratto dal profilo facebook.

Così riassunte dal Tribunale le emergenze dibattimentali, veniva affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Le dichiarazioni rese dal proprietario della vettura in ordine ai danni ed al furto patito nella notte dell'11.1.2018 (sul quale hanno reso attendibili dichiarazioni anche i teste Lucchesi e Bonuccelli), nonché in ordine alla sicura indicazione dell'autore del furto nell'odierno imputato (notato armeggiare presso la vettura e riconosciuto con certezza nell'El Hajji, peraltro da lui già conosciuto di vista), non lasciano residuare dubbi per il Tribunale in ordine alla riconducibilità al predetto del furto della somma di denaro all'interno dell'auto dell'E. B., parcheggiata sulla pubblica via ed il cui vetro deflettore veniva infranto al fine di aprire lo sportello. La deposizione della P.O. viene valutata pienamente attendibile in quanto coerente, precisa, dettagliata, reiterata nelle diverse fasi processuali, né viene posta in alcun modo in dubbio l'avvenuta individuazione dell'autore del furto nell'odierno imputato: sebbene l'osservazione sia durata pochi minuti, il teste si è espresso in termini di assoluta certezza, precisando che conosceva già di vista l'imputato (era anzi egli stesso che ne forniva una foto alla p.g. dopo essere risalito al suo profilo facebook).

In ordine alla determinazione della pena - avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., valutata la complessiva entità dei fatti e la personalità dell'imputato, quale desumibile anche dai precedenti penali - e riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (al solo fine di adeguamento della pena ai fatti) con giudizio di equivalenza con le aggravanti e con la recidiva ritenute integrate, veniva stimata equa dal Tribunale la pena di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa, con condanna al pagamento delle spese processuali.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello la difesa dell'imputato.

E' stato proposto appello avverso tutti i capi ed i punti della sentenza ed in particolare avverso il capo relativo alla condanna del Sig. XXX alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; avverso il capo unico di imputazione, relativo al delitto p, e p, dagli artt. 61 n. 5), 624, 625 c. 1 n. 2) e n. 7) e c. 2 c.p., nel punto relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo, per l'aver ritenuto che il Sig. XXX abbia tenuto condotta integrante il reato di furto, nel punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, nel punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, nonché nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, nel punto relativo al bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale.

L'impugnazione si fonda sui seguenti due motivi.

2.1. Col primo motivo si contesta l'elemento oggettivo.

Per l'appellante erra il Giudice di prime cure nel ritenere l'imputato responsabile del reato di furto. Il Sig. L. G., quella notte, si trovava incompagnia della P.O., di cui era amico, eppure, sentito come testimone, ha fatto presente di non aver potuto riconoscere la persona che stava rovistando dentro l'auto del Sig. E. B. e questo perché si trova a troppa distanza dalla stessa quando il soggetto fuggì via. Inoltre, ha raccontato che la P.O. gli riferì che dall'auto erano stati prelevati alcuni indumenti (giacchetti, per la precisione). Si tratta di una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile con quella offerta dal Sig. E. B.. Questi, infatti, non solo ha sostenuto di aver potuto ben vedere chi fosse il soggetto che stava compiendo un furto ai suoi danni, ma anche che, singolarmente, il responsabile era proprio un suo conoscente e, ancor più singolarmente, di aver scambiato alcune parole con lui prima del suo definitivo allontanamento. Inoltre, ha raccontato che il furto ebbe come oggetto un solo giacchetto e 100,00 euro che si sarebbero trovati nel portafoglio dentro al cruscotto.

Quindi, rilevano in chiave difensiva le seguenti circostanze: il Sig. L., teste assolutamente terzo, ritiene che l'autore del furto fosse troppo lontano per essere riconosciuto ed afferma che dall'auto dell'amico mancassero alcuni giacchetti (o almeno così gli fu detto), inoltre, la P.O. sostiene addirittura di aver parlato con il colpevole e che la refurtiva fosse tutt'altra.

Sono molteplici gli elementi che fanno propendere per una scarsa attendibilità del Sig. El Bardau: parlare con il ladro senza che questi mollasse la refurtiva, senza provare a bloccarlo; presumibilmente, se una persona esce la sera con amici, il portafoglio se lo porta dietro, cosa non avvenuta con riguardo alla p.o.; la notte fra il 10 e 1'11 gennaio la p.o. avrebbe dovuto portare dietro con sé anche il giubbotto; inoltre, mentre il Sig. L. si è presentato in aula non appena citato dalla Procura, il Sig. E. B., pur avendo ricevuto regolare notifica della data di prima udienza, nelle mani della madre convivente, si é successivamente reso irraggiungibile, presentandosi in aula soltanto il 20 aprile 2021, quando il processo era alla sua fase dibattimentale da oltre 2 anni.

La contraddittorietà delle due deposizioni, l'incredibile circostanza che l'autore del furto sia un conoscente della P.O. col quale la p.o. ha addirittura potuto parlare, ma senza provare a fermarlo o a convincerlo a lasciare la refurtiva, la stessa refurtiva che non si sa bene in cosa consista, oltre alla lunga attesa per poter sentire la P.O. in aula, e quindi il suo contegno processuale, sono tutti dati che per l'appellante fanno pensare ad un riconoscimento del tutto inattendibile.

Pertanto, essendo la P.O. l'unico soggetto a riconoscere l'autore del furto ed essendo incredibile quanto da lui raccontato in aula, non è possibile sostenere che sia stato il Sig. El Hajji a compiere il furto de quo.

S

2.2. Col secondo si contestano la sussistenza delle aggravanti contestate ed il trattamento sanzionatorio.

La circostanza aggravante della minorata difesa deve fondarsi su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa. Non è sufficiente, quindi, ad integrare automaticamente tale aggravante la sola situazione astratta del tempo di notte (ex multis, Cass. pen. Sez. V, n. 12051/2021), richiedendosi casomai che il luogo fosse, ad esempio, disabitato di notte o isolato o con scarsa illuminazione o con folta vegetazione, Tutti elementi aggiuntivi che non sono dati riscontrarsi nel caso in esame, in quanto la macchina del Sig. El Bordau si trovava sul lungo mare di Viareggio, luogo che si potrebbe dire per antonomasia non isolato e ricco di esercizi aperti in orario serale (e proprio per questo meta della p.o. e del Sig. Lucchesi quella sera); è, inoltre, un luogo particolarmente ben illuminato. Non sussiste, quindi, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p..

Deve essere, poi, anche esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede. Infatti, l'istruttoria dibattimentale ha accertato solamente che il veicolo fosse posizionato genericamente sul viale a mare di Viareggio, ma non è stato appurato se lo stesso fosse o meno custodito in un parcheggio sottoposto a continua sorveglianza, situazione quest'ultima che è incompatibile con il riconoscimento della circostanza di cui si tratta (Cass. pen, Sez. II, n. 29171/2020).

Nessuna parola, poi, è spesa in sentenza per motivare l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale che va ad aggravare oltremodo la condanna del Sig. El Hajji, non tenendo minimamente in conto che l'episodio in valutazione consiste sostanzialmente in un accadimento di minima rilevanza che non permette assolutamente di ricavarne un giudizio di generalizzata pericolosità nell'imputato, anche avuto riguardo all'offensività e alla qualità dei comportamenti contestati.

Ilvenir meno delle altre aggravanti qui impugnate deve comportare anche un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute (possibile anche in caso si ritenessero ancora sussistenti) e, conseguentemente, a una diminuzione della pena, resa necessaria, anche ai sensi dell'art. 133 c.p., dal momento che l'episodio denota una scarsissima capacità delinquenziale e altrettanto limitate conseguenze pregiudizievoli. La pena irrogata appare, quindi, eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti contestati e non va neppure trascurata la giovane età dell'imputato e la necessità di non pregiudicarne un reinserimento sociale.

Come da conclusioni dell'appello si richiede l'applicazione di ogni beneficio di Legge.

- 2.3. La difesa quindi chiede (con l'atto di appello e con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020):
- A) di assolvere il Sig. XXX dal reato contestato di cui agli artt. 61 n, 5), 624, 625 c. 1 n. 2) e 7) e c. 2 c.p. di cui al capo unico di imputazione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ovvero con la formula ritenuta idonea;

- B) in ipotesi di non applicare le conteste aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 625 c. In. 7 e c. 2 e l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale e, conseguentemente, di ridurre la pena;
- C) di giudicare la circostanza di cui all'art. 62 bis c.p. prevalente sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti e, conseguentemente, di ridurre la pena ed in ogni caso di ridurre la pena alla stregua dei parametri ex. art. 133 del codice penale, con ogni beneficio di Legge.
- 2.4. Il Procuratore generale, con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, ha chiesto l'accoglimento parziale dei motivi di appello con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente ai punti relativi alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della minorata difesa e della esposizione alla pubblica fede, con rideterminazione della pena principale.
 - 3. A seguito dell'appello veniva fissata l'udienza del 01.04.2022.

Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 (trattasi della Legge di conversione, con modificazioni, del c.d. "decreto ristori" D.l. 137/2020; si richiama il Decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7), non essendo stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge.

Emerge in atti la prova della effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato tenuto conto dell'esito delle notifiche ed avendo l'imputato eletto domicilio e nominato difensore di fiducia, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia tra cui Cass. Sez. U. sentenza n. 23948 del 28.11.2019.

II Collegio all'esito della camera di consiglio, considerate le conclusioni delle parti, deliberava il dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 4. I motivi di appello sono in parte fondati (come da dispositivo della presente sentenza).
- 4.1. II primo motivo risulta infondato.

Le dichiarazioni della p.o. appaiono precise, puntuali e dettagliate, conformi ed altresì coerenti al loro interno, immuni da significative aporìe ricostruttive, discrasìe logiche e da contraddizioni che ne possano inficiare l'attendibilità.

Non emerge, inoltre, dalle dichiarazioni della p.o. alcun elemento che possa indurre a sospettare che possano essere il frutto di un intento calunniatorio o persecutorio in danno dell'imputato.

Si consideri altresì che la p.o. non risulta neppure costituita parte civile nel presente procedimento, per cui deve trovare applicazione quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui [v. Cass. Sez. 5-, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 - 01] "La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche", ipotesi questa non integrata nel caso che ci occupa, "il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi".

A corroborare la piena genuinità ed attendibilità del narrato della p.o. rilevano l'assoluta tempestività della denuncia (v. audizione teste di p.g. Bonuccelli, pag. 4 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 2.4.2019), sporta 1'11.1.2018, rispetto alla data del fatto avvenuto nella notte tra il 10 e 1'11.1.2018 (v. audizione p.o. E. B., pag. 4 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021), l'avere fornito la p.o. alla p.g. in sede di denuncia una fotografia estrapolata dal profilo dell'imputato sulla chat di Facebook (v. audizione teste di p.g. Bonuccelli, pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 2.4.2019), l'avere la p.o. riconosciuto l'imputato in sede di riconoscimento compiuto su fascicolo fotografico predisposto dalla p.g. (v. audizione teste di p.g. Bonuccelli, pag. 6 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 2.4.2019), di cui alle conformi produzioni all'udienza del 20.4.2021, con verbale di individuazione fotografica del 2.5.2018 compiuta solo pochi mesi dopo il fatto, tramite un adeguato e congruo fascicolo fotografico formato dalle foto di ben 8 persone presentanti età, provenienza territoriale e tratti somatici del tutto similari.

Infatti, in detta udienza del 20.4.2021 è stata sentita la p.o. la quale ha riferito che era "stato a Londra fino ad adesso e sono appena tornato" (v. audizione p.o. E. B., pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021), il che vale a smentire le osservazioni difensive volte a fondare una pretesa non genuinità del narrato della p.o. sulla scorta della lamentata condotta processuale della stesa, di cui alla data di audizione a dibattimento della medesima.

La p.o. ha dichiarato, in modo preciso e puntuale, che lei e l'amico Lucchesi avevano parcheggiato l'auto della p.o. ed erano scesi ed avevano fatto una passeggiata, tempo di fumare una sigaretta ed al ritorno la p.o. aveva visto la portiera mezzo aperta della sua macchina, "mi sono avvicinato di corsa e questo ragazzo è uscito dalla portiera davanti, niente, dopodiché in l'ho riconosciuto anche perché di Viareggio e s;ché via... è del Marocco come me e sapevo

era... xxx... Non è che lo conoscevo come persona, sapevo chi era... Sì il giorno dopo sono andato subito dai carabinieri a denunciare proprio la persona..." (v. audizione p.o. E. B., pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021).

Da segnalare che l'imputato è nato effettivamente in Marocco.

La p.o. ha dichiarato, in modo preciso e puntuale, che le erano stati rubati dei soldi, le era stato smontato mezzo stereo e che l'autore del fatto le aveva rotto il vetro della macchina. Dell'imputato ha riferito di non averlo mai frequentato ma che era conosciuto in zona. Quando la p.o. era tornata a casa aveva chiesto al proprio fratello se poteva dirle chi era questo ragazzo e tramite una foto era riuscita ad identificarlo ed era sicura al 100% che fosse lui (v. audizione p.o. E.B., pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021).

La p.o. ha quindi specifico con puntualità il tipo di rapporto di conoscenza che aveva con l'imputato e le modalità con cui era pervenuta, con assoluta tempestività, già il giorno del fatto, alla identificazione dell'autore del fatto, indicando la p.o. le modalità di detta identificazione (tramite il richiesto aiuto al proprio fratello e con l'acquisizione di detta foto dell'imputato), avendo peraltro dato piena contezza di ciò alla p.g., con piena fedeltà e genuinità, avendo infatti consegnato appunto detta foto già in sede di denuncia.

La p.o. in tal modo ha reso dichiarazioni complete ed esaustive, dando piena contezza del percorso compiuto nella identificazione dell'autore del fatto, conosciuto sin da subito ma alle cui generalità era giunta subito dopo il fatto con l'aiuto del proprio fratello e tramite la fotografia anzidetta quale acquisita da facebook, tutto ciò pienamente confermato tramite il successivo riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato innanzi alla p.g..

La complessiva condotta processuale della p.o. appare quindi coerente ed uniforme.

La p.o. riconosce anche in udienza innanzi al giudice l'autore del fatto nella foto n. 5 dell'imputato (v. audizione p.o. E. B., pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021).

La p.o. si dichiarava certa del riconoscimento: "Sì è lui, sono sicura al 100% perché l'ho visto più di una volta" (v. audizione p.o. E. B., pag. 6 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021), con ciò confermando quanto detto poco prima ovverosia di non averlo mai frequentato l'imputato ma che era conosciuto in zona.

La p.o. ha anche dichiarato sempre a dibattimento: "E' la mia macchina, lui mi ha rotto questo vetro e io quando sono arrivato l'ho trovato da questa parte... Io sono arrivato di qua, ha aperto la portiera ed è scappato, mi ha chiesto: "Scusa, scusa, scusa" me lo ha chiesto in arabo perché mi aveva ormai riconosciuto perché siamo sempre..."

Dal racconto fornito dalla p.o. emerge quindi che non appena che quest'ultima si era accorta della presenza del ladro si era avvicinata a questi ed alla propria autovettura, riuscendo



ad avvicinarsi così tanto che lo stesso reo si rivolgeva alla p.o. scusandosi mentre si dava alla fuga.

Trattasi di un particolare che attesta la piena genuinità del narrato della p.o., scevro da ogni volontà di accanimento enfatico ai danni del reo, di cui appunto la p.o. riferisce le dichiarazioni di scuse durante la fuga, una volta sorpreso sul fatto in flagranza di reato dalla vittima.

La ravvicinata presenza della p.o. e del reo rende piena contezza sia del fatto che il reo abbia cercato di scusarsi nel darsi alla fuga e che la p.o. sia riuscita a vedere bene in volto il ladro così da poterlo riconoscere ed identificare con certezza.

In un tale contesto appare del tutto coerente e verosimile che ad avvicinarsi al ladro sia stata la p.o., la quale si esponeva quindi ad un maggiore rischio di venire a contatto ravvicinato con il malvivente, le eu reazioni non potevano essere previste con certezza, rispetto all'amico della p.o., da ritenersi rimasto a distanza ad osservare meravigliato quanto stava avvenendo.

Come dichiarato dalla p.o. su domanda del difensore dell'imputato (v. audizione p.o. E. B., pag. 7 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021) è emerso che la p.o. fosse insieme a camminare con l'amico Lucchesi ma che poi la p.o., accortasi del furto in atti ai danni della propria auto, si sia messa a correre per avvicinarsi, in tal modo distaccandosi dall'amico: "Io poi mi sono affrettato, cioè si camminava insieme e io vedendo la macchina mezza aperta la portiera mi sono affrettato, ho corso..."

A fronte della contestazione della difesa dell'imputato in ordine alla somma asportata quale riferita in denuncia la p.o. dichiarava (v. audizione p.o. E. B., pag. 6 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 20.4.2021): " Non mi ricordavo precisamente i soldi perché sono passati tre anni, non è una cosa a cui ho dato peso..." i che appare del tutto coerente e verosimile.

Le dichiarazioni del teste L. G. confermano e non smentiscono il narrato della p.o.

All'udienza del 17.11.2020, quando veniva sentito L. G., questi premetteva "...mi ricordo ma mi ricordo male, sono passati un po' di anni..." ovverosia due anni e dieci mesi dal fatto (v. audizione teste Lucchesi, pag. 5 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 17.11.2020), il che, unitamente al fatto che il furto non era stato da lui stesso subito, giustifica una minore attenzione ed il fatto che il decorso del tempo abbia inciso più significativamente nel ricordo preciso e puntuale di tali accadimenti.

L. G. ha comunque dichiarato che lui era molto lontano dall'imputato e che in faccia non l'aveva visto, per cui non era riuscito a riconoscerlo, aggiungendo dell'autore del furto "che lui conosceva" da intendersi quindi che la p.o. conoscesse l'imputato (v. audizione detto teste, pag. 5 trascr. fonoregistr. udienza del 17.11.2020).



Una tale lontananza del teste dall'autore del furto giustifica il fatto che detto teste abbia potuto non vederlo in volto e che non sia riuscito a riconoscerlo, ma tale circostanza, riferibile al teste, non può in alcun modo estendersi alla p.o., stante il preciso e puntuale narrato dichiarativo di quest'ultima, fondante una diversa e ben più ravvicinata posizione della p.o. rispetto al reo al momento del fatto.

L. G. con riguardo al fatto in oggetto, alla domanda se il suo amico, la p.o., avesse subito un furto in quella circostanza, ha risposto: "no, questo non lo so", aggiungendo, poi, con riguardo a quanto era stato portato via dall'auto della p.o.: "mi sembra dei vestiti, dietro teneva dei giacchetti" (v. audizione detto teste, pag. 6 trascr. fonoregistr udienza del 17.11.2020).

Da un lato il tempo trascorso ha inciso come sopra evidenziato per il teste sulla precisione del ricordo, ben diversamente dalla p.o. che tale fatto aveva subito in prima persona. Inoltre, appare evidente che la p.o. abbia ricostruito l'effettivo ammontare della refurtiva non seduta stante al momento del fatto, ma subito dopo il fatto, nel breve lasso di tempo intercorrente tra la sorpresa del ladro sul fatto e la tempestiva denuncia sporta alla p.g..

Non colgono quindi nel segno le osservazioni difensive contenute nell'appello, volte quindi a cercare vanamente di valorizzare ed enfatizzare una ipotetica inconciliabilità tra il narrato della p.o. e quello del teste Lucchesi per cercare vanamente ed infondatamente di screditare la genuinità ed attendibilità del narrato della prima, da ritenersi pienamente genuino ed attendibile ed anzi confermato e per nulla smentito o contraddetto dalle dichiarazioni di detto teste Lucchesi.

A riscontro della certa identificazione dell'imputato quale autore del fatto si richiama il fatto che è risultato accertato in atti che l'imputato alla data del fatto era uscito di poco di prigione (v. audizione teste di p.g. Bonuccelli, pag. 6 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 2.4.2019, come confermato dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato con le generalità di XXXX, in atti, con pena detentiva espiata dal 22.11.2016 al 21.11.2017) e che lo stesso imputato nel periodo di cui al reato commesso in Viareggio per cui si procede aveva commesso altri reati sempre in Viareggio ovverosia il

23.12.2017 ed il 23.1.2018, come da certificato del casellario giudiziale in atti del 1.4.2022 (con le generalità diXXX), per cui è pacificamente emersa la radicata presenza stabile in Viareggio dell'imputato nel perlodo ricomprendente la data del fatto per cui si procede.

Destituite di ogni fondamento appaiono quindi tutte le doglianze sollevate nel presente motivo di appello, in quanto sconfessate dalla precisa e puntuale valutazione delle dichiarazioni rese in atti dalla p.o. e dal teste Lucchesi, di cui si è dato come sopra puntuale contezza.

E' emersa la diversa condotta e posizione assunta dal teste L. una volta sorpreso il reo sul fatto, rispetto alla p.o., per cui è da ritenere che il teste rimanesse verosimilmente meravigliato ed immobile a distanza, nel tentativo di capire cosa stesse accadendo, mentre la

p.o. si metteva a correre per raggiungere il reo e la propria auto. Da ciò discende con piena coerenza che l'impossibilità per detto teste di riconoscere il reo non vale in alcun modo a far dubitare della genuinità del riconoscimento del reo da parte della p.o..

Nessuno ha mai detto che la p.o. ed il teste L. abbiano corso insieme verso l'auto raggiungendo simultaneamente il reo a pari distanza. L'autore del furto era quindi troppo lontano dal teste per essere riconosciuto da questi ma non dalla p.o. che si era invece avvicinata di corsa alla propria auto.

Quanto narrato dal teste L., circa la individuazione della refurtiva, per averlo quindi verosimilmente appreso dalla p.o. subito dopo il fatto e nella concitazione degli eventi, non vale a sconfessare quanto poi dichiarato dalla p.o. in denuncia ed a dibattimento circa l'effettiva refurtiva sottrattagli, anche perché appare pienamente verosimile che la p.o. abbia dovuto fare mente locale per ricostruire l'effettivo complessivo ammontare della refurtiva, dopo avere assistito ad improvvisi ed inaspettati tali così emotivamente coinvolgenti fatti.

Il fatto poi che il reo fosse conosciuto dalla p.o., nei termini riferiti dalla stessa p.o., dà ulteriore contezza del fatto che il responsabile abbia potuto scusarsi una volta sorpreso e in occasione della fuga.

Non è neppure emerso che la p.o. e l'imputato avessero parlato tra di loro una volta sorpreso il reo sul luogo del fatto, avendo la p.o. unicamente riferito che, avvicinatasi di corsa al reo, questi, vistosi sorpreso, si era scusato mentre si dava alla fuga.

Si è trattato di poche parole profferite dal solo reo, per cui, vista anche la distanza del L., rimasto verosimilmente sorpreso ed immobile ad osservare la scena da lontano, appare pienamente credibile che il Lucchesi nulla abbia potuto sentire di tali brevi parole dette dal reo alla p.o. durante la fuga.

Non rileva quindi minimamente a discolpa dell'imputato (ed a smentita della attendibilità del narrato della p.o.), in quanto trattasi di affermazione difensiva non coerente con la effettiva dinamica dei fatti emersa in atti e riferita dalla p.o., quanto osservato nell'appello per cui sarebbe incongruente e non credibile il fatto che la p.o. sarebbe riuscita a parlare con il ladro senza provare a fermarlo o a convincerlo a lasciare la refurtiva, quando in realtà si è trattato di accadimenti avvenuti nel breve volgere di pochi istanti, durante i quali la p.o. sopraggiungeva di corsa nei pressi della propria auto ed il reo, vistosi scoperto, profferiva le brevi parole anzidette all'indirizzo della p.o., a brevissima distanza i due sia pure per pochi ma alquanto intensi istanti (e tali da consentire un tale riconoscimento), dandosi quindi il reo a precipitosa fuga a piedi, facendo perdere così le proprie tracce.

Inoltre, il fatto che la p.o. e l'amico avessero parcheggiato l'auto nei pressi del lungomare di Viareggio e fossero scesi a fare una breve passeggiata il tempo di fumarsi una sigaretta, come riferito dalla p.o., dà piena e congrua contezza del fatto che la p.o. possa avere lasciato il portafogli ed i soldi in auto unitamente ad alcuni indumenti. Se poi è verso che ci si trovava in

inverno, non va dimenticato che il fatto è avvenuto a Viareggio nel lungo mare e che la p.o. era uscita dall'auto per pochi minuti il tempo di fumarsi una sigaretta in compagnia dell'amico, per cui non risulta per nulla incongruo che la p.o. possa avere lasciato giubbotti ed altri indumenti in auto.

In ordine ai tempi occorsi in dibattimento per l'audizione della p.o. valgano le superiori già espresse considerazioni, in ordine alla riferita presenza all'estero della p.o., non ravvisandosi comunque alcuna condotta della p.o. volta a sottrarsi alla propria audizione, visto anche il contenuto del narrato della stessa in udienza.

Non si ravvisano quindi in concreto tutte le criticità prospettate nell'appello e così pure non si ravvisa alcuna prospettata contraddittorietà tra le due deposizioni della p.o. e del teste Lucchesi.

Si rigetta pertanto interamente il motivo in parola confermandosi quanto congruamente ritenuto nella appellata sentenza.

4.2. Il secondo motivo risulta fondato nei limiti e come da dispositivo della presente sentenza.

Devono escludersi in appello le circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 61 n. 5) (minorata difesa) e 625 n. 7) c.p. (su bene esposto per consuetudine alla pubblica fede), come concordemente richiesto dalla difesa dell'imputato e dal Procuratore Generale in sede di conclusioni scritte.

La circostanza aggravante della 'minorata difesa' deve fondarsi su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa. Non è sufficiente, quindi, ad integrare automaticamente tale aggravante la sola situazione astratta del tempo di notte (ex multis, Cass. pen. Sez. V, n. 12051/2021), richiedendosi infatti altri dati concreti tali da corroborare una siffatta situazione di 'minorata difesa', quali ad es. che il luogo fosse disabitato di notte o isolato o con scarsa illuminazione o con folta vegetazione, tutti elementi aggiuntivi questi che non si riscontrano presenti nel caso in esame al momento del fatto.

Tale aggravante della minorata difesa non può essere ritenuta integrata sulla base della mera constatazione che la condotta dell'autore del reato è stata attuata di notte, dovendo il giudice accertare la presenza di specifiche e concrete condizioni abbiano effettivamente facilitato l'azione criminosa. (Cass. 23153/2018 Rv. 276655).

L'autovettura della p.o. si trovava sul lungo mare di Viareggio, luogo che si potrebbe dire per antonomasia non isolato e ricco di esercizi aperti anche in orario serale: "... praticamente la macchina era posteggiata in passeggiata..." (v. audizione teste di p.g. Bonuccelli, pag. 4 trascr. fonoregistr. sua audizione udienza del 2.4.2019).

Trattasi inoltre di luogo ben illuminato.

[[]

Non sussiste, quindi, l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 5 c.p..

Deve essere, poi, anche esclusa l'ulteriore aggravante dell'aver commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede.

Invero il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via *deve* considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (Cass. n. 30358/2016 Rv. 267466).

Nel caso di specie gli oggetti sottratti non possedevano le caratteristiche indicate.

Non si accoglie, invece, la doglianza relativa alla contestata applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale.

- OMISSIS:

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica del 20.04.2021, appellata dall'imputata XXX, escluse le circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 61 n. 5) e 625 n. 7) c.p., ridetermina la pena inflitta all'imputato in quella di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa.

Conferma nel resto.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 dalla data odierna.

Firenze 01.04.2022

Il Consigliere rei. est.

Dott. Francesco Pallini

II Presidente

dott. Giovanni Perini

Depositato in Cancelleria

11 **J_2IUG.**l 102't

ILIR) 1:1 ORE

1<-ao . . . 11